

**Publicato in data 10/07/2019, ai sensi dell'art. 29 co. 1 penultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito del committente.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di luglio  
alle ore dieci e minuti sedici

8 luglio 2019, ore 10,16

in Roma, nella Sala Riunioni al primo piano del palazzo del Rettorato, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Piazzale A. Moro, n. 5, innanzi a me Dr.ssa Angela Silvia LUONGO AUDITORE, Ufficiale Rogante della predetta Università, autorizzata a ricevere atti in forma pubblico-amministrativa con Disposizione del Direttore Generale n. 2753 del 19 settembre 2012, è presente l'Ing. Paolo SODANI nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Il R.U.P. mi chiede di far constatare il proseguimento delle operazioni di aggiudicazione da atto in forma pubblico-amministrativa.

Il R.U.P. ammette nella sala, previa identificazione, le seguenti persone, che chiedono di assistere alla presente seduta: il Sig. ...omissis..., per l'operatore economico S.A.C.S. SRL;

il Sig. ...omissis... ed il Sig. ...omissis... per l'operatore economico SIRAM SPA;

il Sig. ...omissis..., per la Società di servizi ISO-GARE di Flavia MIGLIETTA.

Io, Ufficiale Rogante, ricordo che nella precedente seduta del 23 maggio 2019, il R.U.P. aveva escluso dal prosieguo della gara l'operatore economico S.A.C.S. SRL, per mancanza del

**Publicato in data 10/07/2019, ai sensi dell'art. 29 co. 1 penultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito del committente.**

possesso del requisito di cui al punto 7.2 lett. c) del disciplinare di gara.

Io Ufficiale Rogante rendo noto che, con nota prot. n. 55725 del 20 giugno 2019, a mezzo pec, l'operatore economico S.A.C.S. SRL, rappresentato dall'Avv. ...omissis..., ha formulato un atto di diffida, con il quale è stata chiesta la riammissione alla procedura di gara dello stesso operatore economico, previo annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione.

Il R.U.P. ha comunicato all'operatore economico S.A.C.S. SRL, con nota prot. n. 56267 del 21 giugno 2019, che avrebbe riferito la decisione, in merito alla riammissione o alla conferma dell'esclusione dello stesso operatore economico, in seduta pubblica, all'esito dell'esame dell'atto di diffida con l'ausilio degli uffici dell'Amministrazione.

Io Ufficiale Rogante rendo noto che, con nota prot. n. 58456 del 1 luglio 2019, a mezzo pec, è pervenuto da parte dell'operatore economico S.A.C.S. SRL, il modulo informatico per la presentazione di istanza di parere di precontenzioso all'ANAC ex art. 211 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, datato 28 giugno 2019, con la relativa documentazione allegata.

Il R.U.P. ha esaminato l'atto di diffida, presentato con la succitata nota prot. n. 55725 del 20 giugno 2019. Il legale dell'operatore economico S.A.C.S. SRL ha addotto, a sostegno dell'illegittimità dell'esclusione, la sentenza del T.A.R.

**Publicato in data 10/07/2019, ai sensi dell'art. 29 co. 1 penultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito del committente.**

Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza n.282 del 27/02/2017, secondo cui, tra l'altro, "si ritiene che il livello adeguato di copertura assicurativa possa essere raggiunto anche per gradi, e con una pluralità di strumenti negoziali. Pertanto, si deve escludere che la norma richieda necessariamente l'allegazione di un nuovo contratto di assicurazione, con un massimale già adeguato al valore dell'appalto. La produzione di un simile documento, onerosa per i concorrenti, sarebbe del tutto superflua nel corso della gara, mentre assume la massima importanza al termine della stessa, quando occorre tutelare l'interesse pubblico all'immediato avvio del servizio o della fornitura. (...) l'esclusione dalla gara è una sanzione ragionevole e proporzionata solo quando la stazione appaltante sia esposta al rischio di selezionare un aggiudicatario non in grado di attivare immediatamente la copertura assicurativa".

L'istante ha aggiunto che "la richiesta relativa all'allegazione di una polizza assicurativa è nulla, in quanto l'Ente appaltante avrebbe dovuto rinunciare alla pretesa di ottenere dai concorrenti un contratto di assicurazione già sottoscritto, adempimento necessario solo nella fase esecutiva dell'appalto, quindi, da richiedere all'aggiudicatario della gara e non già al partecipante."

L'istante ha, altresì, asserito che "come le irregolarità concernenti la garanzia provvisoria sono emendabili mediante il potere di soccorso istruttorio, non dando luogo di per sé a

**Publicato in data 10/07/2019, ai sensi dell'art. 29 co. 1 penultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito del committente.**

*una legittima causa d'esclusione dalla gara (inter multis, Cons. Stato, III, 13 giugno 2018, n. 3635; V, 2 febbraio 2018 n. 685; 15 ottobre 2015, n. 4764), allo stesso modo, devono ritenersi passibili di soccorso le carenze o irregolarità formali relative alla polizza professionale".*

All'uopo il R.U.P., esaminate attentamente le argomentazioni addotte, precisa quanto segue.

La sentenza del T.A.R. Lombardia-Brescia, (sentenza n. 282/2017) non appare conferente al caso di specie, atteso che l'operatore economico S.A.C.S. SRL, a differenza del caso esaminato dalla suddetta sentenza, ha dimostrato di non possedere il requisito al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il requisito di cui al punto 7.2 lett. c) del disciplinare di gara non è un requisito per l'esecuzione del servizio, bensì un requisito richiesto ai fini dell'ammissione alla gara, scelto dall'Amministrazione fra le alternative dei requisiti di natura economica, poste dalla norma e dal Bando tipo n. 1/2017, approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017. Pertanto, il requisito in argomento deve essere posseduto al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena la violazione del principio della *par condicio competitorum*. E' onere dei partecipanti assicurarsi di possedere i requisiti di partecipazione, richiesti dalla *lex specialis* di gara, prima della scadenza del termine per la

**Publicato in data 10/07/2019, ai sensi dell'art. 29 co. 1 penultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito del committente.**

presentazione delle offerte (v. Delibera ANAC n. 419 del 15 maggio 2019).

Il R.U.P. precisa, inoltre, che nessuna richiesta di allegazione del documento è stata mai formulata dall'Amministrazione e che, in sede di soccorso istruttorio, è possibile produrre la garanzia provvisoria, solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Posto quanto fin'ora indicato, il R.U.P. **conferma l'esclusione** dal prosieguo della gara dell'operatore economico **S.A.C.S. SRL**, per mancanza del possesso del requisito di cui al punto 7.2 lett. c) del disciplinare di gara.

Io, Ufficiale Rogante, ricordo, altresì, che il R.U.P., nella precedente seduta del 23 maggio 2019, aveva sospeso il pronunciamento sull'ammissione o meno dell'operatore economico SIRAM SPA al prosieguo della gara, dando mandato ai competenti uffici dell'Amministrazione di chiedere integrazioni per le motivazioni contenute nel relativo verbale.

Gli uffici dell'Amministrazione, in ottemperanza a quanto deciso dal R.U.P., hanno provveduto ad inoltrare, a mezzo pec, la nota di richiesta prot. n. 0052019 del 7 giugno 2019.

Io, Ufficiale Rogante, consegno al R.U.P. il plico prodotto dall'operatore economico SIRAM SPA e il R.U.P. constata che il plico chiuso e sigillato è pervenuto nel termine perentorio del 14 giugno 2019, indicato nella nota di richiesta.

Publicato in data 10/07/2019, ai sensi dell'art. 29 co. 1 penultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito del committente.

Io, Ufficiale Rogante, apro il plico ed il R.U.P. procede, quindi, a siglare, unitamente a me, il plico stesso e la documentazione prodotta e, constatandone l'eshaustività, decide di **ammettere** l'operatore economico **SIRAM SPA** al prosieguo della gara.

Io, Ufficiale Rogante, ricordo, altresì, che il R.U.P., nella precedente seduta del 23 maggio 2019, aveva sospeso il pronunciamento sull'ammissione o meno del costituendo RTI REKEEP SPA a Socio Unico (Mandataria) - SOCIETA' PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. (mandante) al prosieguo della gara, dando mandato ai competenti uffici dell'Amministrazione di chiedere integrazioni per le motivazioni contenute nel relativo verbale.

Gli uffici dell'Amministrazione, in ottemperanza a quanto deciso dal R.U.P., hanno provveduto ad inoltrare, a mezzo pec, la nota di richiesta prot. n. 0052014 del 7 giugno 2019.

Io, Ufficiale Rogante, consegno al R.U.P. il plico prodotto dal costituendo RTI REKEEP SPA a Socio Unico (Mandataria) - SOCIETA' PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. (mandante) e il R.U.P. constata che il plico chiuso e sigillato è pervenuto nel termine perentorio del 14 giugno 2019, indicato nella nota di richiesta.

Io, Ufficiale Rogante, apro il plico ed il R.U.P. procede, quindi, a siglare, unitamente a me, il plico stesso.

Il R.U.P., in considerazione della corposità della

Publicato in data 10/07/2019, ai sensi dell'art. 29 co. 1 penultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito del committente.

documentazione prodotta, si riserva di valutarne, in seduta riservata, il contenuto al fine di verificare l'eventuale esistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'esito della predetta valutazione verrà comunicato nella prossima seduta pubblica.

Il R.U.P., quindi, **sospende** il pronunciamento sull'ammissione o meno del **costituendo RTI REKEEP SPA a Socio Unico (mandataria) - SOCIETA' PER AZIONI COMMERCIO INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. (mandante)** al prosieguo della gara, all'esito delle valutazioni su indicate.

Il R.U.P. alle ore 10,38 sospende la seduta e l'aggiorna a data da destinarsi. Tutti i plichi presentati saranno custoditi a cura dell'Ufficiale Rogante, in luogo chiuso a chiave, sito nel Palazzo del Rettorato.

IL R.U.P.

Ing. Paolo SODANI

L'UFFICIALE ROGANTE

Dr.ssa Angela Silvia LUONGO AUDITORE